Uff. indagini preliminari Bolzano, Sent., 16/04/2012

CIRCOSTANZE DEL REATO

Attenuanti

LESIONI PERSONALI E PERCOSSE OMICIDIO, INFANTICIDIO

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLZANO SEZIONE PENALE UFFICIO DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Nella persona del giudice dott. Silvia Monaco ha pronunciato all'udienza in camera di consiglio del 16/04/2012 la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 441, 442 c.p.p.

Nel procedimento sub n. 7504/10 RGNR e n. 5445/10 RG GUP nei confronti di

K.M., nata in U. il (...), residente ad O. (B.) via della C. 7, con domicilio eletto presso l'avv. Alessandro Tonon con studio in Bolzano Corso Libertà, difensore di fiducia unitamente all'avv. Beniamino Migliucci del foro di Bolzano, giusto atto di nomina dd. 22/10/2010, procura speciale dd. 19.10.2010 e procura speciale dimessa all'udienza del 16/2/2012

- LIBERA PRESENTÉ -

IMPUTATA

Del delitto p. e p. dagli artt. 584 e 585 comma 2 n. 2 c.p., per avere, con atti diretti a commettere i delitti di cui agli artt. 581 e 582 c.p. e segnatamente colpendo con una coltellata il torace di Y.Me., con conseguente emorragia per rottura della parete dell'arteria polmonare, cagionato la morte dello stesso; con l'aggravante ai sensi dell'art. 585 comma 2 c.p. di aver commesso il fatto con l'utilizzo di un'arma, e nella specie di un coltello da cucina della lunghezza di 28 cm.

Favogna di Sotto (BZ) - Magrè (BZ) il 18.10.2010

Arrestata il 18/10/2010, arresto convalidato il 19/10/2010 con applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, modificata il 6/11/2010 con gli arresti domiciliari, revocati il 4/7/2011, sostituiti con il divieto di espatrio.

All'esito della discussione orale le parti hanno formulato le seguenti

Svolgimento del processo

K.M. è stata tratta in arresto in flagranza di reato il 18/10/2010, l'arresto è stato convalidato il 19/10/2010 ed è stata applicata l'ulteriore misura della custodia cautelare in carcere. Nel corso delle indagini il pubblico ministero ha chiesto incidente probatorio, volto ad accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputata e la sua eventuale pericolosità sociale. E' stato disposto in tal senso con nomina quale perito in data 6/11/2010 del dott. Luciano Magotti; il pubblico ministero ha nominato proprio consulente di parte il dott. Mazzoleni, entrambi sono stati sentiti all'udienza del 29/11/2011, unitamente al perito dott. Antonio Osculati, nominato con ordinanza dd. 16/2/2011 a seguito delle osservazioni del dott. Magotti, ed al consulente del pubblico ministero dott. Egartner, per quanto riguarda le caratteristiche della ferita che hanno determinato la morte di Y.Me., la direzione del colpo, l'inclinazione della lama, il modo in cui il coltello è stato impugnato e quindi il movimento del braccio e la forza data.

In data 3/11/2011 il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio dell'odierna imputata per il reato precisato in epigrafe, è stata fissata udienza preliminare per il giorno 8/2/2012, rinviata al 16/2/2012, alla quale i difensori hanno chiesto la definizione del procedimento con rito abbreviato, condizionato all'acquisizione di documentazione ed all'esame di una teste dott. R., escussa all'udienza del 16/4/2012. All'esito della discussione orale nell'ambito dell'ammesso giudizio abbreviato, precisate dalle parti le conclusioni, come sopra riportate, è stata data lettura del dispositivo di sentenza.

Motivi della decisione

IL FATTO

Il 17/10/2010 alle ore 22.15 i carabinieri di Cortaccia sono stati chiamati a Favogna di Sotto n. 15 perché nell'appartamento occupato da K.M. il fidanzato Y.Me. era stato raggiunto all'altezza del torace da un coltello da cucina.

P.A. li ha condotti al loro arrivo al piano superiore e ha riferito che tra la sua dipendente, K.M., assunta il 13/8/2010 fino al 31/10/2010 presso l'albergo Plattenhof, di cui è titolare, e Y. c'era stata una violenta lite: "In data 17 ottobre 2010 la ragazza iniziava regolarmente l'attività lavorativa alle ore 10.00 ed era accompagnata dal suo amico-fidanzato Me.. Quest'ultimo consumava la colazione al mio ristorante, alle ore 11.00 si allontanava e mi riferiva che nella serata mi avrebbe portato una pizza. Sono a conoscenza che quasi ogni sera il ragazzo dormiva con M. nell'appartamento che io avevo messo a disposizione di quest'ultima. Alle ore 18.00 la ragazza terminava l'attività lavorativa, mi salutava e mi riferiva che si sarebbe portata presso l'abitazione sita a circa 100 metri dall'albergo. Alle ore 19.30 come preannunciato Me. veniva in albergo, mi consegnava la pizza, mi salutava e mi riferiva che sarebbe andato a trovare la sua ragazza presso il suo

domicilio. Io chiudevo l'attività alle ore 21.00 e raggiungevo i miei due figli R. e J. presso la mia abitazione. Alle ore 21.45 circa, mentre mi trovavo coricato a letto con i miei due figli, udivo una voce ad alto volume, quasi delle grida, probabilmente della stessa M., e successivamente un rumore sordo. Dopo circa un minuto udivo che qualcuno alla porta bussava e che M. urlava "L. aiutami". Mi alzavo dal letto, aprivo la porta e vedevo M. con le mani imbrattate di sangue. La stessa in preda all'agitazione mi diceva: "Aiutami, aiutami, è successo qualcosa". Immediatamente seguivo la stessa che mi conduceva al piano superiore e vedevo il Me. disteso a terra in un lago di sangue ancora agonizzante e vicino a lui un coltello. A mia domanda la ragazza riferiva di aver accoltellato l'amico dopo aver litigato. Chiamavo i soccorsi mentre la ragazza cercava di tamponare la ferita ".

Y. era per terra in cucina a petto nudo in una pozza di sangue in posizione supina privo di sensi, K. era in ginocchio al suo fianco in stato confusionale. Sul torace del ragazzo all'altezza del cuore era visibile una ferita sanguinante e per terra, alla sua sinistra, c'era un coltello da cucina sporco di sangue; del pari i vestiti, il viso e le mani della K..

Alle ore 2.45 il medico d'urgenza ha constatato la morte " innaturale per accoltellamento con arma bianca al torace sx".

IL RAPPORTO TRA LE PARTI

P.A. ha riferito di aver più volte sentito dire da M., da quando abitava da loro, che il fidanzato era geloso, che lei era un po' stanca della situazione perché si sentiva troppo controllata.

La moglie, R.Pe., ha precisato che Me. solitamente dormiva con M., " era un ragazzo preciso, educato, tranquillo. Anche la M. aveva una personalità tranquilla ", la ragazza non le aveva riferito di eventuali problemi di coppia o di incompatibilità tra di loro e lei personalmente non aveva mai sentito urla, rumori o segnali di eventuali litigi provenire dall'appartamento occupato dai due giovani.

La madre dell'imputata, K.L., ha precisato che la figlia frequentava un ragazzo turco da circa un anno, lo aveva incontrato un paio di volte quando M. lo aveva portato a casa e ha aggiunto: " Mia figlia mi aveva confidato più volte che il suo ragazzo la trattava male e si comportava in maniera oppressiva. Lui era molto geloso e pretendeva che lei obbedisse a ogni suo ordine e che in almeno un'occasione l'aveva picchiata. Sentite tali confidenze avevo io stesso deciso di parlare con il suo ragazzo esortandolo a non trattarla male e lui in tale occasione mi aveva rassicurata dicendomi che non avrebbe mai lasciato che alcuna persona facesse male a M.. Posso confermare però che in un'occasione avevo notato dei lividi sulle braccia e M. mi aveva confidato che era stato il suo ragazzo che in un momento d'ira l'aveva picchiata ".

W.O., che ha avuto da maggio a giugno 2010 un rapporto sentimentale con K. (v. anche SIT del 23/10/2010 doc. 260), la loro frequentazione è perdurata, infatti in data 17/3/2011 erano insieme al bar Admiral intenti a giocare a biliardo ed a bere birra, ed il 7/8/2011 al momento dell'intervento dei carabinieri, presso l'abitazione dell'imputata era presente oltre alla di lei madre anche W., ha definito la presenza di Me. ossessiva, non

gradita da M., lo ha qualificato un "perfetto stalker".

Le dichiarazioni di W. non paiono obiettive ed attendibili, tenuto conto della personalità dello stesso, come emersa dall'annotazione dei carabinieri di Egna del 11/1/2011 (doc. 470-472), nella quale è evidenziato il tentativo di W. di condizionare i testi P. (v. SIT di R.Pe. dd. 20/1/2011) e M.L. (v. SIT dd. 25/1/2011 ed anche sua querela dd. 13/1/2011, querela di W. dd. 18/1/2011, annotazione dei carabinieri di Ora dd. 12/1/2011), affinché testimoniassero a favore di K. per "alleggerirne la posizione", descrivendo il ragazzo turco in maniera negativa, dedito all'uso di alcol e hashish (v. anche a carico di W. proced. sub n. 8198/2010 RGNR per guida in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di stupefacenti e per omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale, commesso il 8/11/2010 - doc. 486), denunciato per stalking dalla ex convivente W.M. in data 11/1/2010 (v. sentenza n. 412 dd. 18/5/2011 di patteggiamento a mesi 10 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale) e da M.L. il 10/1/2011, la quale ha riferito di una cattiva influenza di lui su M., sollecitandola a liberarsi del fidanzato. Inoltre va considerato che nelle occasioni ricordate da W. (compleanno di M., controllo stradale dei carabinieri del 3/9/2010, mattine successive del 4-5/9/2010 - v. annotazione dei carabinieri di Trodena del 4/9/2010 doc. 245, in cui è tra l'altro riportato che, interpellata, K. aveva affermato che " da quando si erano lasciati qualche mese prima l'Y. continuava ad importunarla seguendola e chiamandola al telefono più volte al giorno ") la sua presenza accanto a M., con la quale aveva trascorso la serata e la notte, può aver determinato una reazione accesa di gelosia da parte di Me., che aveva preteso che la ragazza andasse con lui, e che evidentemente percepiva il legame tra i due, giacché come riferito dalla stessa imputata - per lei O. è sempre stato un amico " perché mi ha dimostrato fiducia, con O. ero sicura. Con O. mi trovavo bene, mi trattava come una amica ", con lui aveva infatti trascorso il

Nello stesso senso ha deposto A.J., che nel maggio 2010 aveva conosciuto al tennis di Bronzolo M., lì come cameriera, e le aveva presentato W., a casa del quale la ragazza era poi andata a lavorare; ha precisato di aver visto al tennis Y.Me. ed era evidente come lui la controllasse costantemente, standole sempre appresso ed osservandola.

Sentito in data 20/10/2010 P.A. ha dichiarato che M. spesso gli aveva detto che sarebbe stata molto contenta se il suo ragazzo Me. non fosse più andato a trovarla, se non avesse più dovuto vederlo; lui le aveva detto di chiamare la polizia se necessario e che poteva rivolgersi a lui in ogni momento se avesse avuto bisogno di aiuto.

K.M. è stata descritta come persona corretta e gentile, certamente però non timida, sottomessa o ingenua. A.F., medico dentista e suo datore di lavoro nel febbraio-aprile 2010, l'ha ricordata come ragazza corretta, dolce, simpatica e cordiale, serena, mai vista in stato di ebbrezza, ma a conoscenza del fatto che gradiva particolarmente consumare whisky e Red Bull.

I.M., per il quale M. ha lavorato al ristorante "Il Vascello" dal 1/7/2010 al 31/8/2010, ha dichiarato che l'imputata era molto cordiale con i clienti, al contempo distaccata e rispettosa, brava, tranquilla, presente, calma, non aveva mai avuto scatti di nervosismo o di rabbia, era riservata. Ha inoltre aggiunto con riguardo a Y.Me.: " Lui alcune volte è venuto a prenederla sul posto di lavoro e l'attendeva sempre al bar vicino al mio ristorante, quello gestito dai cinesi, i quali mi hanno detto che ordinava sempre e solo caffè e non ha mai ordinato alcolici. In un'occasione è venuto a mangiare al mio ristorante, ma non ricordo se prima che la signora K.M. iniziasse a lavorrare o al termine del lavoro. Nella circostanza pagava lui il conto. L'ultima volta che l'ho visto è stato quando la signora K.M. è venuta a prendere l'ultimo stipendio e la liquidazione. Il denaro lo prendeva lei e lui si limitava ad accompagnarla. Il ragazzo mi faceva una buona impressione, aveva l'aria del classico bravo ragazzo e non mi dava l'impressione che tra loro ci fossero tensioni o motivi di astio ".

Ancora minorenne è stata denunciata il 21/4/2009 dai carabinieri di Bronzolo unitamente a due cittadini extracomunitari per possesso di hashish (v. annotazione del carabinieri di Bolzano dd. 19/10/2010 ed allegati doc. 261/276 nonché suo interrogatorio: " Qui in Italia ho fatto qualche volta uso di stupefacenti alle feste, erano spinelli di hashish, mi era venuta tanta fame ").

In data 3/9/2010, in occasione di un controllo dei carabinieri di Egna alle ore 22.00, quando alla guida del veicolo BMW tg. (...) c'era Y.Me. risultato positivo all'alcoltest (0,78 e 0,69 g/l), l'imputata ha espresso nei confronti dei verbalizzanti frasi del tipo "Domani ve la vedrete con il mio avvocato, voi non avete rispetto dei cittadini stranieri", ed ancora "Siete delle merde, siete dei figli di puttana e dei bastardi", mentre Y. cercava di riportarla alla calma abbracciandola, "ma questa divincolandosi incominciava a picchiarlo con calci e pugni e ad offenderlo con epiteti vari" (v. annotazione del 4/9/2010).

In merito a tale episodio l'imputata ha giustificato la propria condotta riferendo di aver litigato con Me. perché il giorno del suo compleanno lei avrebbe voluto uscire con dei conoscenti, tra cui una ragazza di nome Lo., della quale poi Me. aveva cancellato il numero dalla rubrica del cellulare, lei era molto arrabbiata con lui, non voleva fare ciò che lui voleva, non voleva più stare con lui, i carabinieri l'avevano trattata come un'ubriacona e non erano intervenuti in sua difesa, ridendo, erano stati ad Egna a giocare a biliardo, lei non si era divertita; dopo il controllo dei carabinieri aveva chiamato W., che era andata a prenderla ed era rimasta a dormire da lui.

I testi L.K., D.A., P.S. hanno raccontato di aver conosciuto M. tra agosto, settembre ed ottobre 2010, quando lavorava come cameriera al Plattnerhof, che era aperta e cordiale, di non aver saputo che avesse un ragazzo fisso, P.S. ha precisato di essere uscito con lei; P.A. ha ricordato che una volta aveva visto M. andare nella sua camera con un cliente del Plattenhof e le aveva detto di non accettare certe cose in casa sua, ha altresì aggiunto che sempre più spesso dall'appartamento occupato da M. provenivano forti rumori e voci.

Il teste L.M.L., titolare della ditta Flisen Service, ha dichiarato che Me. era una persona diligente sul lavoro, ma che da quando aveva conosciuto M. spesso era distratto, in più occasioni aveva dovuto riprenderlo, " spiegandogli che prima di tutto doveva comportarsi bene sul lavoro e poi pensare alla sua relazione con tale ragazza "; ha inoltre precisato: " Ultimamente ho constatato che Y.Me. ha modificato anche il suo tenore di vita uscendo spesso e frequentando diversi locali. Questo credo da quando ha conosciuto questa ragazza che, come ho detto prima, ha cambiato il carattere di Y.Me. e soprattutto il suo modo di essere ".

Il cugino V.O. ha così descritto il loro rapporto: " S.M. mi ha parlato della sua relazione riferendomi che spesso litigavano per futili motivi. Me. mi ha più volte confidato che la sua ragazza faceva uso di sostanze stupefacenti e nella fattispecie cocaina. Da circa un anno però aveva smesso di farne un uso assiduo. Me. mi aveva anche riferito che la sua donna non aveva potuto presentarsi agli esami per la patente di guida in quanto era stata trovata positiva agli stupefacenti. Me. più volte mi raccontava che la sua ragazza era solita urlargli contro in malo modo "; " Ricordo di un episodio di un mese fa circa quando a Ora i Carabinieri avevano ritirato la patente di guida a Me. per guida in stato di ebbrezza. Io e mio cugino H. siamo andati a recuperare la sua macchina ed era presente anche la sua ragazza. In quella circostanza ricordo che la sua ragazza, in evidente stato di ubriachezza, si era scagliata contro Me. che la voleva accompagnare all'hotel dove lavorava. A recuperare la donna arrivava l'ex datore di lavoro che la accompagnava poi a casa. Ho notato inoltre che da quando Me. ha conosciuto quella donna è cambiato caratterialmente. Si è trasformato in una persona poco rispettosa e poco puntuale al lavoro e soprattutto faceva uso di bevande alcoliche, cosa che prima raramente assumeva ".

In sede di interrogatorio K. ha ricordato di aver conosciuto Me. nel 2009, incontrato la prima volta nel locale di uno zio di lui pizza-kebab vicino alla stazione degli autobus, poi rivisto una seconda volta in discoteca a Merano, aveva ballato tutta la sera con lui, si erano scambiati il numero di cellulare " e da lì ci siamo messi d'accordo di continuare questa amicizia ", " dopo 4 o 5 giorni mi ha chiamato lui e abbiamo deciso di rivederci. Da lì è nata un'amicizia e abbiamo iniziato a frequentarci e vederci regolarmente. All'inizio lui era molto gentile e io mi trovavo bene con lui, anche se devo dire che avevo dei dubbi, visto che lui quasi da subito si dimostrava molto geloso. In quel periodo io abitavo con la mamma e lui mi chiamava sempre, veniva a casa mia (mia mamma in quel periodo era in ferie); all'inizio non era così attaccato e mi dava ancora spazio, ma poi lui ha cominciato a dirmi che non poteva vivere senza di me; io gli dicevo invece che lui non era il centro della mia vita, ma lui diceva che decideva lui. Lui aveva 24 anni. Ogni giorno provavo a dirgli che non andava bene, che non siamo fatti l'uno per l'altra e che non potevamo continuare a litigare, che era meglio lasciar stare questa storia, lui allora si arrabbiava e mi diceva che ero la sua metà. Io sono andata a lavorare al Plattenhof, non gli avevo detto dove ero, lui aveva il mio numero di telefono ma lì al maso non prendeva la linea e per un periodo sono stata tranquilla, per circa due settimane non l'ho visto. Poi un giorno mi ha seguita senza che io me ne accorgessi e deve aver scoperto dove lavoravo. Deve essere successo

quando avevo il giorno libero, visto che in quei giorni io tornavo a Bolzano dalla mamma. Lui mi diceva che tutto quello che facevo era sbagliato e che tutto quello che era intorno a me non era giusto e che dovevo imparare a vivere. Lui voleva che stessi fissa con lui per fare una famiglia; non era contento che io lavorassi al maso; mi diceva che mi avrebbe mantenuto lui, ma in realtà ognuno sempre pagava il suo. Io mi sentivo pressata, non mi lasciava uscire, era sempre accanto a me. Quando ha scoperto dove lavoravo, veniva ogni sera al maso e voleva sempre stare a dormire con me ed è anche rimasto; lui non mi ascoltava mai. Io gli dicevo di andare via. Un paio di mesi fa, ero a casa di mia mamma, io ho chiamato la polizia perché lui voleva salire a dormire con me; la mamma non era in casa. La polizia mi ha detto di andare io in questura. Lui dopo è riuscito a entrare nel palazzo e ha iniziato a bussare alla porta con insistenza, e io alla fine gli ho aperto (ma prima avevo chiamato la polizia come gli avevo detto). Gli ho detto di andare via, che non volevo stare con lui, che non volevo essere trattata così, abbiamo litigato con violenza e lui mi ha picchiato, io non ho reagito perché lui era troppo forte. Mi ha fatto dei lividi alle mani, alle gambe e al collo. Nessuno ha sentito. Dopo abbiamo fatto l'amore ma io non ero d'accordo. Questo è successo altre due o tre volte. Lui voleva fare figli con me, voleva che rimanessi incinta e non voleva usare i preservativi. Io volevo almeno che il rapporto fosse protetto perché ero troppo giovane per avere figli. Lui mi stava sempre addosso e mi impediva di parlarne con chiunque. Anche quando ero al maso abbiamo litigato, io non volevo che stesse lì a dormire. Io avevo chiesto aiuto anche ai signori P.. Il P. mi ha detto che se lui tornava avrebbe chiamato la polizia ma non mi risulta che l'abbia mai fatto. Anche il P. si era accorto che il Me. veniva sempre ".

"Lui mi amava tantissimo, con lui sono stata anche bene, lui diceva che eravamo due persone in una ma io non stavo più serena e mi mancava la scelta della mia vita, non mi sentivo libera. Anch'io gli volevo molto bene ma non potevo sopportare che mi ignorasse, che mi facesse male. Quando stavamo insieme non era un modo di stare insieme pensando alle cose per costruirle insieme, ma era solo ciò che voleva lui. Io non avrei mai potuto sposarlo. Finita la stagione ero decisa a denunciarlo per stalking, mancavano solo due settimane. Per stalking intendo dare fastidio ad una persona tutti i giorni e perdere le regole della vita, nel senso che si faceva sempre e solo ciò che voleva lui. Mi dispiace molto di non averla fatta questa denuncia. Più di una volta ho detto a Me. che l'avrei denunciato e lui mi diceva che tanto io non l'avrei mai fatto ".

LA VERSIONE DEL FATTO FORNITA DALL'IMPUTATA

K.M. alle ore 00.20 del 17/10/2010 nell'immediatezza del fatto ha spontaneamente dichiarato: " Sono la fidanzata di Y.Me.. Lo conosco da un anno e il rapporto che c'era tra noi due era legato dal fatto che lui mi insegnava a vivere e ci teneva a me non solo come una fidanzatina. Spesso litighiamo. Questa sera non mi ha fatto male. Questa sera è stata colpa mia. Io non volevo fargli male. Lui non può vivere senza di me. Non mi lasciava nelle mani di nessuno. Tutta colpa mia. Lui è una gioia. Stavamo tagliando le rose insieme, il coltello era sopra la tavola. Tra noi non c'erano litigi, era una gara a chi dimostra di più. Quando eravamo assieme il rapporto era insopportabile, quando io non c'ero lui non poteva vivere senza di me. Non so perché l'ho fatto ". Il verbale è stato interrotto perché l'imputata continuava a piangere.

P.A. in pari data ha così attestato: " A mia domanda la ragazza riferiva di aver accoltellato l'amico dopo aver litigato ".

In sede di interrogatorio davanti al GIP il 19/10/2010 - più volte interrotto perché l'indagata è scoppiata a piangere, non riusciva a spiegare più nulla e ripeteva " Non volevo ", " Non so come ho potuto fare " - ha raccontato:

" L'altro ieri sera il Me. è venuto su come al solito, è entrato nel mio appartamento ".

"L'altra sera Me. è venuto con dei fiori, delle rose, me le porta sempre. Quella sera ha voluto fare l'amore con me e io non ero d'accordo, perché non volevo avere figli da lui, lui mi ha risposto che ero sua e mi ha preso con la forza ".

Il certificato medico non evidenzia traumi esterni visibili né segni di violenza in zona vaginale.

Sentito come teste all'udienza del 16/4/2012 la dott.ssa A.R. ha precisato di non aver chiesto alla ragazza se avesse subito violenza sessuale ma unicamente se avesse avuto rapporti sessuali, fatto questo riportato nel referto "Paziente riferisce rapporto sessuale alle ore 22.00".

L'assenza di segni visibili non esclude una violenza.

Necessita peraltro rilevare che, come chiarito dall'imputata, spesso nella relazione e convivenza con Me. aveva assecondato desideri di lui di avere rapporti sessuali, pur contro voglia, anche quando una volta a casa della madre avevano litigato e lui l'aveva picchiata e così altre due o tre volte (" Se mi opponevo a farlo senza preservativo lui mi picchiava, solo a volte sono riuscita a fargli cambiare idea, ma solo perché lo voleva lui ' Non vi sono elementi per ritenere che quel giorno la situazione fosse diversa, atteso che come sempre Me. era andato al maso e si era trattenuto li anche di notte come faceva tutti i giorni da fine agosto (" ha scoperto dove lavoravo, veniva ogni sera al maso e voleva sempre stare a dormire con me ed è anche rimasto; lui non mi ascoltava mai. Io gli dicevo di andare via "); sia quella stessa giornata che il giorno precedente erano trascorsi senza particolari cambiamenti: "Quella sera oltre alle rose ha portato una pizza perché dice che non può mangiare senza di me. Abbiamo tagliato insieme le rose per metterle nel vaso, tagliando un pezzo di gambo, perché se si fa così durano di più. Per fare questa operazione abbiamo usato un coltello da cucina che era sul tavolo. Poi siamo andati a dormire. Tutto questo è successo sabato sera. Il giorno dopo, domenica, ho iniziato a lavorare alle 10. Me. è stato lì fino alle 12 e poi è andato via con la macchina (circostanza confermata dal teste D.A.). Io dovevo lavorare fino alle 6 e mezza, abbiamo lavorato tanto perché c'era un matrimonio e io facevo la barista e la cameriera e ho lavorato tanto. Alle 6 e mezza ho finito tutto e sono andata nel mio appartamento a farmi una doccia e mi sono addormentata. Mentre dormivo Me. è arrivato e mi ha svegliata, erano circa le 8 meno 10, mi ha svegliata in modo gentile, mi ha portato una pizza e lui mi ha costretto a mangiare insieme a lui, io normalmente non mangio cena ma solo colazione e pranzo. Io sono rimasta lì con lui a fargli compagnia. Lui mi ha preso in giro, e quando gli ho fatto capire che non volevo stare con lui, allora ha iniziato ad ignorare. Avevamo la televisione accesa.

Lui mi diceva spesso che si sentiva rifiutato, che sua mamma lo picchiava, che nessuno lo voleva e che si sentiva molto solo, e io ero l'unica con la quale poteva parlare ".

In tale contesto M. aveva nuovamente assecondato il rapporto sessuale, non era stata picchiata: " Quella sera dopo che ha finito di mangiare, abbiamo guardato un po' la tv e poi lui mi ha costretto a fare l'amore. A volte dicevo va bene come vuoi tu, a volte lo facevo per forza. Questa volta mi ha detto che mi mette incinta e mi prende per sé. Lui voleva assolutamente avere dei figli da me e questo me lo aveva già detto. Dopo che ha fatto l'amore con me senza preservativo, mi ha detto che mi metteva incinta e che saremmo stati insieme per sempre. Io ho visto che era senza preservativo ma lui era sopra di me e non ho potuto fare niente. Eravamo sul divano. Lui era nudo e a me lui ha tolto i pantaloni del pigiama e le mutandine. Quando abbiamo finito sono andata in bagno a lavarmi ed ero arrabbiata ".

K. ha così proseguito:

" Lui mi ha ripreso dal bagno per fare ancora l'amore; lui si era rimesso i pantaloni. Mi ha preso per un braccio e mi ha portato ancora nella stanza dove c'è il divano e mi ha voluto ancora prendere con la forza e allora mi sono arrabbiata e ho preso il coltello che era sopra il tavolo. Io l'ho minacciato con il coltello e gli ho detto "non ti permetto di farmi del male". Lui vede che ho il coltello, lui si è avvicinato e ha detto "fallo". Io mi aspettavo che lui mi chiedesse scusa, lui ha alzato le mani e ha detto "fallo" è venuto lui addosso a me, "NON LO VOLEVO FARE, NON VOLEVO FARE DEL MALE, MI BASTAVANO "LE SCUSE, PERCHE' HO FATTO QUESTO". Io non volevo che si avvicinasse. Quando sono andata a chiamare P. per chiamare l'ambulanza, sono andata di nuovo su a cercare di chiudere la ferita con le mani, perché speravo che guarisse. Non volevo fare del male. Dopo il colpo io ho mollato la mano e il coltello è caduto per terra, io ho solo alzato la mano per non farlo avvicinare, non volevo fare del male, perché ho fatto questo, perché ho fatto questo. Se P. mi dava le chiavi dell'appartamento non succedeva niente, io avrei chiuso la porta a chiave e non sarebbe successo niente. Io gli ho chiesto questo a P. e lui mi aveva detto che andava bene ma poi non ha fatto niente. Se io avessi avuto le chiavi mi sarei chiusa dentro, lui sarebbe rimasto fuori ad aspettare come sempre, ma io non lo avrei fatto entrare. Quando lui mi ha detto "fallo", io l'ho capito come un dispetto, come una ferita che mi faceva, mi ha voluto dimostrare come sono, lui pensava che io fossi la sua metà, lui mi trattava come una cosa, non come una persona, era aggressivo su di me con le parole, se dicevo qualcosa storto mi faceva capire che sbagliavo, continuava a dire che non potevo fare così, che non potevo stare da sola, quando dicevo che volevo stare da sola lui mi diceva che ero sua e che non potevo vivere senza di lui e lui non poteva vivere senza di me. Lui aveva deciso che dovevamo fare una famiglia insieme, lui non me lo ha mai chiesto. Io potevo solo scegliere come potevo passare il tempo con lui, da sola non potevo stare. Lui veniva tutti i giorni su al maso, non mi lasciava mai in pace. I primi due mesi quando l'ho conosciuto non era così, ma poi è diventato così e veniva sempre a casa mia per dimostrarmi che io non avevo più destino. Non potevo più scegliere niente ".

La difesa ha evidenziato che sia per i riscontri oggettivi dei fatti narrati da K. (così ad esempio con riguardo all'episodio al bar di Via Milano "Dolce e salato" in merito ad aggressione subita da una donna, che l'aveva graffiata in volto per gelosia, di cui al procedimento innanzi al giudice di pace, annotazione della questura dd. 23/12/2009, querela di K. di pari data, certificazione medica - doc. 111/117, nonché con riguardo agli episodi riferiti del 3-4/9/2010), sia per le risultanze dei test psicologici, che per la moderazione nel racconto, dando atto che Me. le voleva bene, le dichiarazioni della ragazza devono ritenersi genuine.

Non vi è motivo di dubitare che l'imputata abbia così vissuto ed elaborato la situazione, negando in sede di interrogatorio davanti al GIP - forse perché ritenuto per sé pregiudizievole - di aver avuto una relazione con W. (" O. era molto corretto con me, siamo diventati amici, ma non siamo mai stati insieme "), relazione invece attestata dall'uomo; ha inoltre riferito che dall'episodio avvenuto dopo il suo compleanno, quando Me. l'aveva costretta a salire in macchina e W. si era opposto solo a parole ma lo aveva lasciato fare, lei aveva interrotto i rapporti con quest'ultimo (" Da quella volta lì con O. non ci parliamo più perché mi sono sentita tradita "), ripresi peraltro successivamente, essendo stato accertato che in data 17/3/2011 era insieme a lui in un bar a bere birra e giocare a biliardo e del pari il 7/8/2011, lei ubriaca dopo la "Laubenfest" di Egna, era presente a casa sua W. (v. annotazione dei Carabinieri di Egna).

Test e colloqui psicologici eseguiti dai dott. Vivina Lamarra, psicologa, Sara Codognotto, nEuropsicologa, Stefano Zago, nEuropsicologo, Alessandra Bramante, psicologa criminologa, hanno ad ogni modo avvalorato l'atteggiamento collaborante, coerente ed autentico dell'imputata, scevro da elementi dissimulatori.

LA NATURA DELLA FERITA

In data 18/10/2010 il pubblico ministero ha nominato consulente tecnico il dott. Guido Mazzoleni, primario anatomo patologo dell'ospedale di Bolzano, al fine di accertare le cause del decesso, l'ora esatta della morte, la compatibilità tra il coltello sequestrato e la ferita presente sul petto, il nesso causale tra le lesioni e l'evento morte.

Nella relazione è descritta la ferita: " ferita da punta e taglio sul torace di sinistra obliqua a circa 45 con angolo inferiore verso lo sterno di cm 4 di lunghezza. La ferita è fra la seconda e la terza costa e già dall'esame esterno si evidenzia una codetta verso lo sterno indicante che il lato tagliente dell'arma fosse verso il basso e verso lo sterno. La ferita perfora completamente la parete toracica lacerando la pleura parietale ed interessando la cartilagine costale della terza costa a questo livello l'inclinazione aumenta in senso orizzontale di circa 60 ". " Non presenza di ulteriori lesioni, in particolare non evidenza di lesioni identificabili come cosiddette lesioni da difesa "; " La morte di Y.Me. è legata ad una ferita penetrante il torace che ha provocato una emorragia mortale per rottura della parete dell'arteria polmonare con conseguente emorragia esterna quantitativamente non valutabile ed una emorragia interna con emopericardio ed emotorace sinistro pari al almeno 2100 ml. ".

Il consulente ha così concluso: "Ritengo che l'aggressore abbia vibrato il colpo dal davanti con un movimento del braccio rotatorio dall'alto verso il basso impugnando l'arma con la lama verso il basso inclinata rispetto al piano saggitale. Ritengo inoltre verosimile che la vittima fosse in piedi a torso nudo e scalzo. La ferita

ha provocato una immediata emorragia esterna che ha sporcato di sangue la stanza in cui si trovava e ciò spiegherebbe la presenza di sangue sotto la pianta dei piedi. La vittima si sarebbe poi verosimilmente inginocchiata sul sangue come risulta dalle macchie sui pantaloni, e poi riversata a terra. Le macchie sulle mani, sul torace e sul viso si possono spiegare con gli ultimi movimenti messi in atto dalla vittima colpita al torace per tamponare la ferita ".

La ferita ha una profondità di 9,5 cm. (v. integrazione del 6/11/2010).

In detta integrazione il dott. Mazzoleni ha ritenuto che " la ricostruzione come sopra esposta sia più verosimile impugnando il coltello con la mano destra anche se si può ragionevolmente ipotizzare anche l'uso della mano sinistra portando il braccio verso destra prima di sferrare il colpo. In entrambi i casi il mignolo della mano impugnante il coltello (lato ulnare) è rivolto verso la vittima ".

A seguito delle osservazioni del dott. Roberto Testi e del dott. Magotti, nell'ambito del disposto incidente probatorio, il nominato perito dott. Antonio Osculati ha osservato: "L'ingresso della lama avvenne con la stessa inizialmente ruotata di circa 45 sul piano orizzontale o plantare con lato tagliente rivolto medialmente (a destra in questo caso) e verso il basso. È probabile che l'incontro con la costola (che pure venne incisa in ingresso sul versante interno) abbia potuto contribuire a ruotare la lama con inclinazione più parallela al piano orizzontale. È difficile se non impossibile stabilire l'inclinazione dell'asse maggiore del coltello sul piano orizzontale. Sembrerebbe che il colpo sia stato portato leggermente dall'alto verso il basso, se anche così fosse sarebbe di pochi gradi. Certamente il colpo era diretto in ingresso da sinistra a destra (rispetto alla vittima) con una inclinazione probabilmente non lontana dai 45 rispetto al piano sagittale ". " E del tutto impossibile stabilire con criterio scientifico come fosse impugnato il coltello. Ricordiamo che non sappiamo nulla delle posizioni reciproche dell'aggressore e della vittima. Tanto meno è possibile commentare il movimento del braccio della mano armata ", " Non siamo a conoscenza se l'indagata fosse destrimane o mancina. In ogni caso sembra del tutto probabile che il colpo sia stato inferto con aggressore e vittima che si fronteggiavano e con l'aggressore con la mano destra armata ".

"Per quanto attiene alla forza impiegata nello sferrare il colpo è obbligatorio ricordare che il risultato della ferita è la somma vettoriale del movimento dell'arma e del bersaglio. Più in particolare è completamente diverso se il bersaglio è fermo, avanza verso l'arma brandita, ovvero cerca di arretrare. Quello che è sicuro in questo caso è che il colpo non fu certamente di modica energia a cagione delle strutture interessate e della penetrazione raggiunta. Certamente, la mano che impugnava l'arma la dovette avere ben salda per un tempo sufficiente affinché questa raggiungesse i grossi vasi del cuore dopo aver trapassato il torace ".

Sentito in udienza ha aggiunto: " Sicuramente non era né marcatamente dall'alto verso il basso, né marcatamente dal basso verso l'alto "; " Il mio ordine di grandezza è di circa 7-8 centimetri di penetrazione della lama " della lunghezza di 14.5 cm. Ed inoltre " non può essersi trattato di un evento accidentale, occasionale, non portato, con un'arma ben impugnata. L'arma doveva essere ben impugnata o ben salda nel momento in cui ha provocato la lesione ", tenuto conto che ha bucato una muscolatura intercostale, che non è particolarmente spessa ma è un muscolo, è penetrata per tutti quei centimetri, " perché 7-8 cm. non sono pochi ", per il fatto che entrando ha sicuramente inciso una costola e questo certamente l'ha in qualche modo rallentata e ha necessitato una forza.

Del pari il consulente del PM dott. Egartner: "La penetrazione di un coltello come quello usato e descritto richiede una forza non indifferente indipendentemente se il colpo veniva sferrato attivamente contro la vittima o se l'atto era la risultanza di due corpi in movimento l'uno contro l'altro ". Il consulente ha altresì sottolineato che sulla base degli elementi morfologici oggettivi a disposizione non è possibile ricostruire la dinamica dei fatti con precisione ed ogni tentativo è affetto da deficit di scientificità.

In udienza ha spiegato: " La lama non si è fermata ad un certo punto perché ha trovato un ostacolo ma perché la c.d. forza a tergo si è esaurita ", concordando che il coltello sia penetrato in modo perpendicolare rispetto al torace della vittima e non con un colpo fendente dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto, precisando che la differenza di altezze delle persone contrapposte era superabile dall'altezza del braccio di chi portava il coltello.

SULLA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE DELL'IMPUTATA

K.M. non ha una storia clinica. E' risultata orientata nel tempo e nello spazio, nei confronti della propria persona e della situazione in esame; il quadro psicometrico-cognitivo è nei limiti della norma, non particolari inclinazioni all'impulsività o all'aggressività (relazione dott. Zago). Affettività ricca e difficoltà a modulare con il pensiero l'aspetto emotivo (v. risultati test Rorschach) con indebolimento dell'esame della realtà (relazione dott.ssa Viviana Lamarra). I tratti ansiosi/depressivi rilevati sono principalmente correlati allo stato attuale, fatto per cui è processo, gravidanza (v. relazione dott.ssa Bramante). Nell'analisi della dott.ssa Lamarra emergono sostanzialmente aspetti affettivi/emotivi e debolezza della "tenuta" cognitiva che innescano situazioni confusive e di forte stress, " che il soggetto non riesce a modulare in termini funzionali ed efficaci ". Nella relazione della dott.ssa Codognotto è evidenziato un ricordo dell'imputata corrispondente al volere allontanare da sé Me..

Il perito dott. Luciano Magotti ha concluso nel senso che al momento del fatto l'imputata era affetta da disturbo psichico inqudrabile nell'ambito delle reazioni psicogene acute (RPA), perché K. avrebbe impugnato il coltello " in un'immobilità cerea dell'arto superiore sinistro ", " in uno stato di immobilità tonica per la quale la capacità di intendere e di volere della perizianda era interamente compromessa ".

La donna sarebbe dunque rimasta ferma con il coltello davanti a sé, tenuto conto che dal test IAT e TARA, dalle risultanze dei test proiettivi di personalità e nEuropsicologici nonchè dal colloquio con la perizianda emerge un ricordo oppressivo, violento del rapporto con Me. ed una volontà difensiva (" le risultanze delle prove somministrate con il metodo IAT e TARA hanno dimostrato come sia presente nel cervello della perizianda un ricordo corrispondente al fatto che: a) tra lei e Me. vi fosse un rapporto di costrizione e violenza; b) M. non avesse alcuna intenzione di uccidere Me., ma al contrario stesse cercando di tenerlo lontano da sé; c)

M. avesse preso il coltello solo per difesa e per allontanare Me. senza aver premeditato precedentemente un'azione omicidiaria ").

La conclusione secondo la quale " il comportamento di M. difronte a Me. sia stato caratterizzato da immobilità tonica e/o dal cosiddetto fenomeno di siderazione o freezing ", tale da renderla incapace sia di lasciare cadere il coltello di fronte al verosimile avvicinarsi di Me., sia di fuggire, idonea ad incidere sulla capacità di intendere e di volere e quindi sulla imputabilità, non convince.

Il perito ha così affermato: " al momento del fatto per cui si procede (sera del 17 ottobre 2010) le capacità di intendere e di volere di M. erano escluse per vizio totale di mente. Ha costituito vizio totale di mente un'intensa reazione psicogena acuta rilevante ai fini psichiatrico-forensi; alla base vi è una vulnerabilità psichica ed emotiva che caratterizza il suo funzionamento psichico; non sono presenti disturbi che soddisfano i criteri per la diagnosi di Disturbo di Personalità, sono invece presenti tratti di personalità Paranoide. Data la breve durata che caratterizza il grave disturbo psichico sofferto dalla periziata, attualmente le sue condizioni psichiche accertate consentono di affermare che la medesima non versa in stato di incapacità totale o parziale e non è affetta da patologie psichiche rilevanti, tuttavia data la sua vulnerabilità psichica è indispensabile un affidamento ai Servizi Territoriali al fine di sottoporla a un adeguato trattamento psicoterapeutico "; non è socialmente pericolosa. In udienza ha richiamato il funzionamento della amigdala e della corteccia, per spiegare che essi agiscono nel senso di provocare un comportamento freezing.

Il perito ha fondato la sua valutazione operando una propria ricostruzione dell'accadimento, assumendo come presupposti oggettivi del fatto dati non acquisiti con certezza agli atti, ossia che M. abbia impugnato il coltello con la mano sinistra (v. di contro perizia dott. Osculati), che il coltello sia stato tenuto come scudo di difesa (di contro perizia dott. Osculati e Magotti nonché consulenza dott. Egartner, che concordano tutti nel ritenere una forza/energia di rilievo per condurre il coltello a quella penetrazione nel torace), che la donna sia rimasta ferma e sia stato Me. ad avvicinarsi (v. di contro perizia dott. Osculati; v. anche consulenza dott. Egartner: "Nulla si sa della posizione dei due corpi nel momento della coltellata e nulla si sa su come il coltello venne estratto dal corpo della vittima. Uno dei due corpi sicuramente era in movimento (l'aggressore), mentre non è dato sapere se la vittima era ferma, se avanzava verso l'aggressore o se arretrava. E nulla si sa sulla posizione della vittima, se era in piedi, se inginocchiata o se assumeva un'altra posizione "). Le risultanze processuali, considerate in particolare la personalità dell'imputata, la sua condotta prima e subito dopo il fatto, le dichiarazione rese nell'immediatezza, le caratteristiche della ferita, portano a diversa valutazione, ossia che ci sia stato reciproco movimento dei corpi ed in quel contesto M. abbia volutamente e coscientemente tenuto il braccio alzato impugnando con fermezza il coltello, percependo il comportamento e le parole di Me. come una sfida, accettando consapevolmente il rischio di ferire il compagno, rischio evidentemente connesso alla condotta tenuta.

Lo stesso ausiliario del perito, dott. Testi, ha precisato, nell'escludere una collutazione per assenza di pattern di macchie di sangue derivate da proiezione, ma invece da imbrattamenti degli indumenti e macchie tondeggianti da caduta localizzate in prossimità del cadavere, non potersi con certezza affermare o escludere " che la donna si sia mossa verso la vittima ovvero, al contrario, sia rimasta ferma con il coltello davanti a sé, mentre Y. avanzava verso di lei ", ma ha attestato che una modalità armonica con la lesione osservata " è che i due soggetti si siano mossi l'uno contro l'altro mentre la donna teneva il coltello fisso di fronte a sé con il braccio teso in avanti ".

Il teste P.A. ha riferito di aver sentito rumori dal piano superiore, un litigio, poi un tonfo e M. era subito scesa. Il personale intervenuto nell'immediatezza, carabinieri ed operatori medici, hanno dichiarato che la ragazza, pur sotto schok, tamponava la ferita e chiedeva aiuto.

"Lì vi era un uomo disteso a terra a petto nudo che presentava un'evidente ferita al torace, mentre una ragazza, che risultava coperta di sangue, mi veniva incontro e prendendomi per un braccio mi supplicava di aiutarlo " (teste G.I., dipendente della Croce Bianca di Egna).

"La K.M. era invece in ginocchio a terra, nello spazio tra la testa ed il braccio sinistro del fidanzato e con le mani ancora appoggiate sul petto di quest'ultimo " (annotazione dei carabinieri di Cortaccia doc. 144). I test IAT e TARA ed i test proiettivi di personalità e nEuropsicologici hanno evidenziato forte emotività di K., la cui risposta cognitiva e di controllo non sempre è adequata e funzionale, e denota debolezza nell'esame

della realtà.

psicopatologiche della personalità.

La reazione violenta avuta, conseguente alla sperimentata situazione di stress, è manifestazione di suo stato emotivo, ma non può ritenersi incidere, sotto il profilo giuridico, sulla capacità di intendere e di volere, atteso che - come evidenziato anche dalla dott.ssa Lamarra e dalla dott.ssa Bramante - non appaiono bizzarrie del pensiero, l'insufficienza percettiva è mantenuta in termini strutturali, non sono presenti disturbi della personalità né patologie ("Sulla base dell'analisi e valutazione dei test proiettivi di personalità di Rorschach e TAT si conferma quindi la presenza considerevole di ansia e angoscia (soprattutto nel Rorschach) nonché di alcuni elementi depressivi (soprattutto nel TAT) tali da influenzare le capacità del soggetto ad integrare e modulare gli aspetti affettivi/emotivi con quelli cognitivi. Si evidenzia una debolezza inerente la "tenuta" cognitiva del soggetto in situazioni di forte rilevanza di stress tali da poter inficiare lo stesso esame di realtà. Il soggetto infatti evidenzia marcati tratti di dipendenza affettiva, che in situazioni di grande coinvolgimento emotivo ed in assenza di un supporto esterno innescano situazioni confusive e di stress che il soggetto non riesce a modulare in termini funzionali ed efficaci " - v. relazione dott.ssa Viviana Lamarra dd. 13.1.2011) " La reazione psicogena è una risposta caratterizzata da forte carica affettiva e profondo coinvolgimento emotivo senza il freno di un giudizio o di una riflessione razionale ", riproduce meccanismi elementari impulsivi di fronte a circostanze traumatizzanti (secondo la definizione di Galimberti, riportata in perizia). Bartolacci ha evidenziato che le reazioni psicogene acute sfuggono ad una classificazione nosografica, si collocano tra disturbi nevrotici, psicopatici ed organici, si caratterizzano per brevità e benignità del decorso, in tal modo differenziandosi dalle psicosi allucinatorie acute, alle quali ultime residuano trasformazioni

Nel fenomeno reattivo non si può prescindere dall'interazione di più fattori, quelli "costituzionali", quelli 'traumatici" provenienti dall'esterno, e quelli "inerenti la loro elaborazione" cioè il conflitto psichico interno di chi vive l'avvenimento.

Bartolacci spiega che una volta superata la soglia di tolleranza scatta la risposta reattiva, che nel caso delle reazioni psicogene acute è cieca " non fusa con l'IO vedente, una reazione arcaica tendente unicamente ad allontanare, escludere l'elemento irritante ", ed il termine acuto connota quei fenomeni che si instaurano improvvisamente rispetto ad uno stato di precedente benessere.

Granzotto definisce la reazione psicogena come " condizione di disagio psichico, improvviso ed acuto, in

soggetti normali in relazione ad eventi esterni stressanti e di intensità rilevante ".

I sintomi specifici delle RPA possono essere diversi (restringimento del campo di coscienza, disorganizzazione del pensiero, stupore catatonico, reazione di fuga, panico ecc.), il denominatore comune è rappresentato da crisi acuta d'angoscia difronte al pericolo, che se non viene vissuta ed elaborata, diventa invasiva, la reazione è immediata ed utilizza meccanismi arcaici e radicali di difesa e protezione per arrestare-congelare la minaccia, come l'immobilità tonica descritta da Cassano, il quale in via del tutto teorica ha ipotizzato un collegamento tra il fenomeno di immobilità tonica e gli stati catatonici osservabili nei pazienti psichiatrici per disturbato funzionamento della nEurotrasmissione dopaminergica; Clerici parla di un "meccanismo biologico" per ridurre il dolore in eventi violenti o catastrofici.

Il consulente del pubblico ministero dott. Vincenzo Mastronardi ha argomentato che la reazione di paura è una reazione emotiva, che attiva diversi meccanismi, al primo livello di tipo "inconscio" ("circuito primitivo"), spontaneo ed involontario, al secondo livello di tipo razionale, in cui sono valutate le informazioni, ed all'ultimo livello consapevole ("circuito conscio"), fase in cui vengono prese le decisioni comportamentali.

Nella sperimentazione-simulazione in sala specchio M. ha mostrato una reazione istintuale " caratterizzata dalla rigida frapposizione di un mezzo difensivo tra sé e l'ipotetico aggressore: il braccio contratto e rigido era tutt'uno con l'arma (nella simulazione una penna) impugnata nella necessità di difesa con una rigidità

tale da ricordare la contrazione mandibolare precedentemente menzionata '

Sulla base degli stessi accertamenti svolti dal perito dott. Magotti, il consulente è giunto ad affermare che al momento della commissione del fatto-reato non vi era alcuna compromissione o alterazione delle funzioni dell'IO a causa dell'influenza di un vizio di mente: " In altre parole erano integre le funzioni cognitive (percezione obiettiva e precisa della situazione endogena o esogena); le funzioni organizzative (analisi, comprensione ed attribuzione di significato allo stimolo); le funzioni previsionali (progettazione, previsione e valutazione delle possibili conseguenze delle azioni da compiere), che secondo la perizia d'ufficio erano mirate ad allontanarlo inserendo il coltello tra di noi; le funzioni decisionali (scelta autonoma di adeguamento, evitamento o rifiuto nei confronti della situazione-stimolo) "avevo messo il coltello tra di noi"; funzioni esecutive (emissione della risposta alla scelta in funzione dell'obiettivo da raggiungere in quella situazione relazionale: "era mia intenzione bloccarlo ".

Il consulente dott. Mastronardi ha in particolare chiarito che K. al momento del fatto era in grado di emettere risposte adeguate rispetto alla situazione endogena e la risposta emessa, tenuto conto che non si può parlare di frazionamento delle capacità organizzative, era effettivamente ciò che caratterizzava l'autonomia

K. decideva di frapporre un mezzo di difesa, che manteneva rigido e fermo davanti a sé, per cui eseguiva l'azione prescelta e voluta.

C'è stata una reazione istintuale ma in piena capacità di intendere e di volere. L'"immobilità tonica" rientra nell'ambito delle fisiologiche variabilità di difesa individuale.

Sotto un profilo giuridico è noto - come chiarito dalla Corte di Cassazione sezioni unite n. 9163 del 25/1/2005 che in tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità purché siano di consistenza, intensità, gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, ed a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo ai fini della imputabilità deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità, che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi si inseriscano eccezionalmente in un quadro più ampio di infermità.

Una concezione unitaria di malattia mentale può sicuramente ritenersi superata: all'approccio "medicobiologico" si è affiancato un modello "psicologico" di interpretazione del disturbo psichico e si è andato via via inserendosi un terzo modello "sociologico", secondo cui la malattia mentale non è riconducibile univocamente ad una causa individuale di natura organica o psicologica, ma a relazioni inadeguate tra individui ed ambiente in cui vive.

Si è affermata una concezione integrata, che prevede un approccio il più possibile individualizzato escludendo il ricorso a categorie o a vecchi e rigidi schemi nosografici, cosicché l'accertamento dello stato di imputabilità deve essere svolto caso per caso.

Ciò comporta difficoltà a definire il concetto di malattia con la conseguenza che ogni disturbo può divenire vizio di mente rilevante per l'imputabilità. Tale indeterminatezza ha portato ad una crisi del concetto di imputabilità.

Accanto ad un indirizzo giurisprudenziale medico, che considera solo la malattia patologica, si è affermato un indirizzo nosografico, che ha riguardo anche a psicosi acute o croniche, in quanto alterazioni mentali, ossia fenomeni psichici che differiscono da uno stato di normalità per qualità e non per quantità (Cass. 26614/2003, Cass. sez. I 16940/2004, sez. III 22834/2003) con esclusione di psicosi-nevrosi, perché non rappresentano stati morbosi ma anomalie del carattere di natura transeunte, attengono alla sfera psico-intellettiva e volitiva, configurano stati emotivi o passionali (Cass. sez. I 4/6/1991 n. 7523). Si è rilevato che stati emotivi e passionali possono incidere se associati ad uno stato patologico sia pure transeunte e non classificabile (Cass. sez. I 967/1997, 5885/97, 3170/94) e che le reazioni a corto circuito sono escluse se collegate a semplici manifestazioni di tipo nevrotico o ad alterazioni comportamentali prive di substrato organico (Cass. sez. IV 23737/2004, sez. I 11373/1995), per cui il criterio della patologicità esclude tutti quei disturbi che trovano origine in situazioni di disagio socio-ambientale e familiare (Cass. sez. VI 31753/2003). Secondo l'indirizzo giuridico l'infermità mentale involge tutti gli aspetti della personalità fisici e psichici, che caratterizzano uno stato patologico al momento del fatto, per cui ciò che rileva non è più un'indagine diretta a trovare una patologia definibile in astratto come malattia psichica in senso stretto, deve essere valutata la concreta incidenza dell'infermità sulla capacità di intendere e di volere rispetto alla definibilità/ classificabilità dell'infermità stessa, verificando lo stato patologico al momento del fatto non più ricercando una patologia definibile come malattia in senso stretto con indagine che si sposta dall'infermità mentale-vizio di mente all'infermità-stato di mente, in modo da verificare se il sintomo o la sindrome abbia determinato un funzionamento patologico della capacità di comprendere il significato del comportamento e/o di agire in conformità ad esso.

Il disturbo psichico deve avere determinato un funzionamento psicopatologico tale da compromettere le capacità cognitive e volitive, che incolpevolmente rende l'agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti e di conseguemente indirizzarli.

In particolare, in relazione alle anomalie psichiche sono stati individuati i criteri per stabilire l'esistenza di un disturbo mentale: 1) patologicità del disturbo a base organica; 2) intensità/valore della malattia (ricomprendendosi anche nevrosi e psicopatie, abnormità psichiche); 3) nesso eziologico tra infermità e reato.

Nel caso in esame le modalità dell'azione, la condotta anteriore e successiva al fatto, la personalità dell'imputata, non rivelano un disturbo idoneo a determinare una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile che incolpevolmente l'abbia resa incapace di esercitare il dovuto controllo sui propri atti, di indirizzarli conseguentemente, di percepire il disvalore del fatto e di autonomamente, liberamente autodeterminarsi.

Si è trattato di anomalia caratteriale, legata all'indole della donna per impulsività, emotività, superamento della soglia di tolleranza, che non ha innescato uno stato patologico tale da configurare per intensità disturbo psichico.

Affinché infatti non sia considerato con valore di malattia ogni atto alterato, è necessario che il malfunzionamento psichico possa essere riportato ad una dimensione psicopatologica alterata ed attribuita ad un disturbo mentale ovvero grave di personalità.

M.K. ha dimostrato, dalle parole proferite da entrambi, al suo prendere il coltello ed alzare il braccio, di avere piena consapevolezza della sua azione; le funzioni cognitive, organizzative e decisionali erano integre nel suo volersi difendere accettando il rischio, quale conseguenza della condotta tenuta, che la lama penetrasse nel torace dell'uomo (così M. al perito: " Avevo messo il coltello tra di noi ", " L'ho ucciso senza volerlo ", e come sottolinea il consulente dott. Mastronardi nell'escludere la possibilità di frazionamento delle funzioni organizzative: " perché lei fino alla fine dice "Potevo..., sapevo.., potevo solo difendermi" ", denotando come la capacità organizzativa della volontà di difesa sia comunque sempre integra), funzioni presenti anche nella fase successiva, come dimostrato dal suo attivarsi immediatamente nel chiedere aiuto e nel tamponare la ferita.

Sulla base di tali considerazioni si condividono le conclusioni del consulente di parte dott. Mastronardi, poiché l'incapacità di intendere e di volere sostenuta sull'asserzione di una reazione di blocco tipo freezing ("un caso molto particolare") dopo aver impugnato il coltello, è sostanzialmente caratterizzata da "pregnanza emotiva" dipendente da temperamento, carattere, personalità, una reazione non psicopatica, né esplosiva, né a corto circuito, una risposta "cieca, non fusa con l'IO vedente", priva di coscienza perché la amigdala non sarebbe mediata dalla corteccia, per cui sarebbe completamente esclusa la coscienza e la consapevolezza, ma che integra reazione psicogena, abnorme.

Se l'imputata è rimasta lì ferma nella stanza anziché allontanarsi è perché c'è stata paralisi fenomenologica, comportamentale, come ha spiegato il dott. Mastronardi, non mentale.

Nelle stesse parole dell'imputata in sede di interrogatorio, c'è la sequenza logica e lucida del suo agire: mi ha preso per un braccio dal bagno

```
( mi ha portato nella stanza dove c'è il divano ( mi ha voluto ancora prendere con la forza ( allora mi sono arrabbiata ( ho preso il coltello ( l'ho minacciato con il coltello: "Non ti permetto di farmi del male" ( lui si è avvicinato, ha alzato le mani e ha detto "Fallo!" ( io l'ho capito come un dispetto, volevo solo le sue scuse ( ho alzato la mano per non farlo avvicinare
```

non lo volevo fare, non volevo fare del male, mi bastavano le scuse, perché ho fatto questo

poi ho mollato la mano e il coltello è caduto per terra

LA RICOSTRUZIONE DEL FATTO

M.K. ha iniziato a lavorare al Plattenhof verso fine agosto, dopo la morte del padre di W., al quale aveva fatto da badante, W. aveva chiesto a R.Pe., titolare del bar "Pe.'s Pub" ad Ora, se avesse un'opportunità di lavoro per M., e lei le aveva proposto di lavorare come cameriera fino alla fine di ottobre nel loro locale (v. SIT dd. 20/10/2010 doc. 243 e dichiarazioni rese da W. in occasione dell'intervento dei carabinieri il 4/9/2010), dove infatti era andata (non tanto quindi per sfuggire a Me., come dichiarato in sede di interrogatorio); li aveva a disposizione un appartamento in suo uso esclusivo, non disponeva però delle chiavi, la porta era aperta, nonostante lei avesse più volte fatto richiesta a P. di poter chiudere l'accesso.

Il rapporto con Me. continuava, anche se lei non ne era più convinta, o quantomeno avrebbe voluto viverlo con più libertà, ne subiva la presenza continua, la gelosia, la possessività di lui.

Frequenti erano i litigi, lei gli diceva di andarsene dal suo appartamento e che non voleva ancora avere figli perché era troppo giovane, che dovevano avere rapporti sessuali protetti, oppure di voler uscire anche con altri conoscenti.

In sede di interrogatorio ha dato atto che si sentiva "pressata": " Non mi lasciava uscire, era sempre accanto a me ", " A me questa cosa non mi andava bene perché lui mi trattava male, non mi faceva uscire, decideva tutto lui per me e se da qualche parte a lui non piaceva, mi portava via. Qualche mese fa giocavamo a biliardo e io ho parlato con un mio conoscente, lui si è arrabbiato e mi ha versato una bottiglia di acqua addosso e mi ha portato via davanti a tutti ", anche su consiglio della madre era andata a lavorare al maso, ma lui l'aveva trovata ed il rapporto era continuato.

Aveva anche reagito con le mani, come era accaduto il 3/9/2010, quando c'era stato il controllo dei Carabinieri di Egna: " Quella sera ero molto arrabbiata perché non potevo fare ciò che volevo e cioè non volevo stare più con lui. Ero arrabbiata con i carabinieri perché mi hanno trattata come un'ubriacona ", ed aveva chiamato O.W..

Era arrabbiata il 18/10/2010: " Quando abbiamo finito sono andata in bagno a lavarmi ed ero arrabbiata, lui mi ha ripreso dal bagno per fare ancora l'amore, lui si era rimesso i pantaloni. Mi ha preso per un braccio e mi ha portata ancora nella stanza dove c'è il divano e mi ha voluto ancora prendere con la forza e allora mi sono arrabbiata e ho preso il coltello che era sopra il tavolo ".

Nell'interrompere il racconto, rotto dal pianto, l'imputata ha più volte spontaneamente affermato "NON VOLEVO", "NON SO COME HO POTUTO FARE".

La volontà di M. dunque, non caratterizzata da intenzionalità omicida, come emerso anche dalle risultanze del test aIAT (con livello di accuratezza pari a 92%), è stata connotata da volontà di utilizzare il coltello per tenere il ragazzo distante da sé, nella consapevolezza della potenzialità offensiva dell'azione idonea a ferire. M.K. ha tenuto il coltello fisso davanti a sé con impugnatura salda, allentata solo dopo il colpo, che è stato caratterizzato da forza rilevante, atteso che la lama è penetrata per 7-8 cm., circostanza che depone nel senso di un movimento reciproco di entrambi nell'evolversi della situazione di litigio. L'avanzare verso di lei di Me. l'ha portata ad alzare il braccio (" Io ho solo alzato la mano per non farlo avvicinare "), la ragazza ha perseverato nella sua condotta perché il ragazzo non le aveva fatto le scuse che lei si aspettava ed anzi lei aveva vissuto quell'atteggiamento come un dispetto, una sfida (" Lui vede che ho il coltello, lui si è avvicinato e ha detto "Fallo". Io mi aspettavo che lui mi chiedesse scusa, lui ha alzato le mani e ha detto "Fallo". Io non volevo fare del male, mi bastavano solo le scuse, perché ho fatto questo ").

È inverosimile che la lama sia penetrata inconsapevolmente in un avanzare dell'uomo verso M., poiché Me. aveva visto che la ragazza aveva afferrato il coltello ed infatti l'aveva provocata, inoltre date le diverse altezze (lui 1,78 e l'imputata 1,66) ed il punto in cui la vittima è stata attinta dal colpo (parte alta del torace), Me. non poteva non rendersi conto che il coltello era tenuto da K. con il braccio alzato e certamente, sentendo con il corpo la lama, sarebbe arretrato mentre - come concordemente affermato da periti e consulenti - l'arma nel momento in cui ha provocato la lesione era ben impugnata e ben salda, sì da perforare una muscolatura intercostale e penetrare per 7-8 cm.

L'evento non è stato pertanto accidentale.

Il fatto poi - evidenziato dal dott. Osculati - che si sia trattato di un'unica ferita e che non siano presenti lesioni da difesa, depone nel senso di un colpo inaspettato, rapido, repentino, vibrato in maniera decisa ed energica, diretto a ferire ma non inferto con l'intento di uccidere.

ESCLUSIONE DELLA CAUSA DI GIUSITIFICAZIONE DELLA LEGITTIMA DIFESA

Al momento della ferita provocata a Me.Y. non era in atto azione aggressiva tale da determinare la necessità di una condotta difensiva.

Il rapporto sessuale non voluto da K. e subito ("lui mi ha risposto che ero sua e mi ha preso con la forza"), era già terminato.

Nella fase successiva - " mi ha ripresa dal bagno per fare ancora l'amore. Mi ha preso per un braccio e mi ha portata ancora nella stanza dove c'è il divano e mi ha voluto ancora prendere con la forza " - M. non era soverchiata da lui, Me., dopo il rapporto sessuale avuto, si era rivestito, aveva infatti pantaloni con cintura allacciata e mutande boxer addosso (v. consulenza dott. Mazzoleni e fascicolo fotografico doc. 156-178), M. era completamente abbigliata con pantaloni, calzini e maglietta (v. facicolo fotografico), i due al momento dell'aggressione erano in piedi.

M. non era quindi impossibilitata ad agire, tant'è che si è spostata verso il tavolo dove c'era il coltello, lo ha preso e lo ha puntato contro Me.: " Io l'ho minacciato con il coltello e gli ho detto "non ti permetto di farmi del male" ".

K.M. avrebbe potuto agevolmente uscire dall'appartamento, la porta era aperta, e chiedere aiuto a P.A., al piano di sotto, che aveva da sempre dimostrato la sua disponibilità (v. SIT dd. 20/10/2010), come poi è avvenuto immediatamente dopo, tenuto conto altresì che nessuna delle porte della casa era munita della relativa chiave ad esclusione di quella d'entrata, come precisato da P.A. ai carabinieri di Egna al momento dell'apposizione dei sigilli (v. relativa annotazione doc. 141).

Non si può condividere l'assunto secondo il quale l'imputata sarebbe stata impossibilitata all'azione, perché anche la prospettata reazione psicogena acuta di immobilità tonica sarebbe intervenuta solo nel momento

in cui aveva già scelto la reazione e preso il coltello.

Ai sensi dell'art. 52 c.p. la reazione è necessaria quando è inevitabile, vale a dire non sostituibile con altra meno dannosa ugualmente idonea ad assicurare la tutela dell'aggredito. L'allontanamento, in particolare, se non fa correre alcun pericolo anche a terzi, deve essere la soluzione obbligata, in quanto la reazione è pur sempre un atto violento al quale si deve ricorrere con estrema ratio.

In fattispecie analoga la Corte di Cassazione sez. V 11/5/2010 n. 26173 ha escluso la scriminante nei confronti di imputata del delitto di cui all'art. 575 c.p., la quale, aggredita dal marito, lo aveva colpito con un coltello della lunghezza non inferiore a 10 cm., affermando la Corte che l'utilizzo del coltello non poteva configurare eccesso colposo di legittima difesa, posto che la vittima non aveva usato arma alcuna e non aveva inferto lesioni all'imputata, che aveva forza fisica sufficiente per sottrarsi alle percosse, che in casa vi erano altri soggetti cui chiedere aiuto e che pertanto doveva ritenersi che l'imputata fosse consapevole di non essere in pericolo grave per la propria incolunmità (in senso conforme Cass. sez. V 14/11/2008 n. 2505, sez. I 25/10/2005 n. 45425, sez. I 10/11/2004 n. 45407, sez. I 26/11/2009 n. 41117).

Non configurandosi i presupposti della causa di giustificazione della legittima difesa, resta assorbita la tesi di un eccesso colposo.

QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO

Corretta è la qualificazione giuridica del reato ai sensi dell'art. 584 c.p.

La norma considera gli atti diretti a ledere e percuotere.

Deve trattarsi di atti compiuti che nella loro oggettività sono rivolti in modo non equivoco alla commissione di un determinato delitto e rivelano secondo l'id quod plerumque accidit l'intenzione perseguita dall'agente. L'idoneità denota la potenzialità offensiva a conseguire un risultato; dall'esecuzione si deduce la direzione univoca a provocare quel risultato criminoso voluto dall'agente.

L'orientamento prevalente della giurisprudenza è nel senso di ricomprendere anche il dolo eventuale, precisando che l'integrazione dell'omicidio preterintenzionale richiede l'accertamento di una condotta dolosa - atti diretti a percuotere o a ledere - e di un evento-morte, legato eziologicamente a tale condotta; l'elemento soggettivo del delitto in questione va identificato nell'inosservanza del precetto di non porre in essere atti lesivi dell'altrui incolumità mentre il riferimento normativo ad "atti diretti a percuotere o a ledere" non esclude che tali atti possano essere sorretti da un dolo eventuale poiché la direzione degli atti va intesa come requisito strutturale oggettivo dell'azione comprendente anche quelli costituenti semplice tentativo (Cass. sez. V 12/11/2008 n. 44751, sez. I 13/10/2010 n. 40202, sez. V 11/12/2008 n. 4237).

Con sentenza n. 44751 del 2008 la Corte ha statuito che " la ratio dell'incriminazione di cui all'art. 584

Con sentenza n. 44751 del 2008 la Corte ha statuito che " la ratio dell'incriminazione di cui all'art. 584 c.p. consiste nel porre una difesa avanzata al bene della vita, in considerazione che non raramente da atti diretti a ledere possa naturalisticamente (ancorché involontariamente) sopravvenire la morte della persona offesa ", per cui accanto ad una condotta lesiva (atti diretti a ledere/percuotere) e di un evento-morte legato eziologicamente, " l'elemento soggettivo va identificato nell'inosservanza del precetto di non porre in essere atti lesivi dell'altrui incolumità, che possono anche essere sorretti da un dolo eventuale " (v. anche Cass. 4237/2008).

4237/2008). Ed ancora: " Ai fini della sussistenza del delitto di omicidio preterintenzionale è sufficiente che l'agente abbia posto in essere atti diretti a percuotere/ledere una persona e che esista un rapporto di causa/effetto tra i predetti atti e l'evento morte, mentre proprio l'azione violenta - estrinsecandosi in una energia fisica più o meno rilevante, esercitata direttamente nei confronti della persona - ove consapevole e volontaria, è rivelatrice della sussistenza del dolo di percosse e di lesioni, per cui quando da essa derivi la morte, dà luogo a responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale " (Cass. sez. V 16/3/2010 n. 16285).

Nella fattispecie in esame M.K. a fronte della condotta di Me., intenzionato ad avere altro rapporto sessuale con lei, anziché lasciare l'appartamento e chiedere aiuto ai P., ha volutamente e consapevolmente preso un coltello da cucina, che era sul tavolo dal giorno prima utilizzato per tagliare le rose, lo ha tenuto saldo in mano e ha alzato il braccio in direzione del ragazzo, avvertendo le parole da lui pronunciate come un affronto, una sfida, decisa - in considerazione della posizione assunta, della distanza ravvicinata tra i due, del tipo di arma, dell'altezza del corpo preso di mira e della parte del corpo effettivamente attinta - a non volerlo fare avvicinare sicché la lama è penetrata per l'energia impressa di 7-8 cm., determinando, per la natura della lesione, la morte, risultato dello sviluppo causale insito nell'azione lesiva dell'altrui incolumità personale.

In tal modo l'imputata ha posto inequivocabilmente in essere atti diretti a ledere, ha tenuto una condotta che sapeva e voleva diretta a provocare una alterazione della integrità fisica della persona offesa, così ponendo coscientemente in pericolo l'altrui incolumità fisica e rappresentandosi come conseguenza della sua condotta il pericolo di lesione della integrità fisica.

La volontà di ferire il proprio aggressore per difesa non è dirimente, posto che l'azione difensiva non esclude di per sé una volontà dell'aggredito di soverchiare il proprio aggressore.

Si osserva infine che la minaccia con armi o strumenti atti ad offendere inerisce allo stesso genere di interessi giuridici (incolumità della vita), mentre nell'ipotesi di cui all'art. 586 c.p. la morte o la lesione deve essere conseguenza di delitto doloso diverso dalle lesioni o dalle percosse.

IN ORDINE ALLA MISURA DELLA PENA

Va pertanto dichiarata la penale responsabilità di M.K. ai sensi dell'art. 584 c.p. per avere volutamente e coscientemente la sera del 17/10/2010 ferito Me.Y. causandone la morte.

All'imputata sono riconosciute le circostanze attenuanti generiche in considerazione della giovane età, dell'assenza di precedenti condanne, della condotta tenuta subito dopo il fatto, che depone nel senso di moderata intensità del dolo, del comportamento collaborativo in sede di perizia, dello stato di gravidanza correlato alla relazione avuta con Me.Y., da lui cercato, non voluto da lei ma portato a termine, ritenute prevalenti sulla contestata aggravante.

È riconosciuta altresì l'attenuante della provocazione ai sensi dell'art. 62 n. 2) c.p., in ragione del comportamento possessivo, ossessivo della persona offesa, valutato nell'insieme di atti similari ripetuti nel tempo, idonei a potenziare per accumulo la carica afflittiva, con diminuziione peraltro non operata fino ad un terzo, a fronte della condotta comunque determinata dell'imputata, che non rifuggiva certo a discussioni, litigi, aggressioni verbali, a volte fisiche, nonché a perseverare nelle proprie decisioni (così ad esempio con riguardo a lavori, frequentazioni).

Deriva il sequente calcolo:

pena base anni 10 di reclusione, diminuita ai sensi dell'art. 62 bis c.p. a mesi 80, ulteriormente ridotta a mente dell'art. 62 n. 2) c.p. a mesi 72, ridotta per il rito alla pena finale di mesi 48, quindi anni 4 di reclusione. Alla condanna consegue la pena accessoria ex lege, oltre le spese del procedimento e di mantenimento in carcere.

P.Q.M.

Visti gli artt. 441, 442, 533 e 535 c.p.p.

dichiara

l'imputata colpevole del reato a lei in rubrica ascritto e come tale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti nonché l'attenuante di cui all'art. 62 n. 2) c.p., la

alla pena di anni 4 di reclusione.

Spese e tassa del procedimento nonché di mantenimento in carcere a suo carico.

Visto l'art. 29 c.p.

dichiara

l'imputata interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

Visto l'art. 240 c.p.

ordina

la confisca di quanto in giudiziale sequestro.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.

fissa

in giorni 90 (novanta) il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Bolzano, il 16 aprile 2012.